

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1791 del 17 dicembre 2025

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

**TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA
DELLO SPORT**

TITOLO III - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

TITOLO IV - SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI GARANZIA

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport (di seguito anche Collegio di Garanzia), di cui all'art. 12 bis e 12 ter dello Statuto del Coni. Esso è emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni nonché in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Giustizia Sportiva.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate secondo i principi e le norme dello Statuto del Coni e del Codice della Giustizia Sportiva.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Articolo 2

Competenza e funzionamento delle sezioni giudicanti

1. In applicazione della lett. c) del comma 2 dell'art. 57 del Codice della Giustizia Sportiva, il Presidente del Collegio di Garanzia dispone con provvedimento l'assegnazione dei ricorsi trasmessigli dalla Segreteria in favore della sezione giudicante competente o delle sezioni unite.
2. La competenza delle sezioni giudicanti del Collegio di Garanzia è determinata in base alla materia, ai sensi del comma 4 dell'art. 12-bis dello Statuto CONI e dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva; essa è così definita:
 - a) alla prima sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) alla seconda sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva;
 - c) alla terza sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva;
 - d) alla quarta sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. d) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva.

Per ogni altra controversia devoluta dal Codice della Giustizia Sportiva al Collegio di Garanzia è competente la terza sezione giudicante, Resta ferma la competenza esclusiva della Sezione del Collegio di Garanzia dello sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, disciplinata dall'art. 12 ter dello Statuto del CONI e di cui all'allegato "A" del presente Regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 56, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, il Presidente del Collegio di Garanzia può stabilire d'ufficio che una determinata controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste, debba essere decisa dalle Sezioni unite. Analogamente, qualora un presidente di sezione ritenga che, per i profili di rilevanza e di principio che esso riveste, un determinato ricorso assegnato alla propria sezione debba essere deciso dalle Sezioni unite, propone al Presidente del Collegio di Garanzia, entro tre giorni dalla trasmissione del relativo ricorso, la riassegnazione in favore delle Sezioni unite. Analoga proposta può essere formulata anche dalla singola sezione in camera di consiglio. Il Presidente del Collegio di Garanzia decide senza indugio e assume i provvedimenti conseguenti.

4. Quanto disposto al comma precedente del presente articolo non si applica alle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche di cui all'art. 12 ter dello Statuto del CONI.

5. Le sezioni giudicanti si compongono del Presidente di sezione nonché di **18** componenti per sezione, scelti ogni due anni, all'esito della procedura informatizzata di sorteggio disciplinata dal Regolamento del Registro unico dei Giudici dello sport di cui all'art. 6, comma 4, lettera o4) dello Statuto CONI.

6. Le controversie sono decise da collegi composti ai sensi dell'art. 56, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Il Presidente di sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione di un ricorso, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia designa, nel rispetto dei principi della rotazione e dell'alternanza, il collegio giudicante ed il relativo relatore. Il Presidente di sezione assume la presidenza del collegio giudicante o, in mancanza, designa quale presidente il componente più anziano.

7. Il Presidente del Collegio di Garanzia vigila sul rispetto dei principi di rotazione e alternanza all'interno delle singole sezioni.

Articolo 3

Competenza della sezione consultiva

1. La competenza della sezione consultiva è determinata ai sensi del comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni ed in applicazione del comma 3 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva.

2. La sezione consultiva si compone del Presidente di sezione e di 16 componenti, I componenti della sezione consultiva vengono scelti all'esito della procedura informatizzata di sorteggio disciplinata dal Regolamento del Registro unico dei Giudici dello sport di cui all'art. 6, comma 4, lettera o4) dello Statuto CONI.

3. I pareri sono formulati da collegi composti da un numero compreso tra 5 e 7 componenti. Il Presidente di sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione, nel rispetto

del principio della rotazione, designa il collegio per la formulazione del parere, nel rispetto delle competenze di cui al comma successivo.

4. La sezione consultiva esprime i pareri di cui al comma 3 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva richiesti dal Coni e, per suo tramite, dalle Federazioni e decide sulle istanze di ricusazione dei componenti del Collegio di Garanzia. La sezione consultiva esprime, altresì, i pareri richiesti dai Comitati regionali del Coni, per il tramite del Segretario Generale del Coni che ne abbia valutato la rilevanza per l'ordinamento sportivo.

5. Il Presidente di sezione assume la presidenza del collegio che formula il parere o che decide; in mancanza, designa quale presidente il componente più anziano.

6. Ai fini di cui al comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni, i componenti assegnati alla Sezione consultiva non possono essere assegnati ad altra sezione per l'intera durata del proprio incarico.

TITOLO III

UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

Articolo 4

Composizione, funzionamento ed accesso

1. È istituito presso il Coni l'Ufficio del gratuito patrocinio.

2. Può essere ammesso al patrocinio ogni soggetto dell'ordinamento sportivo le cui pretese non risultino manifestamente infondate e che sia titolare, ai fini dell'imposta personale sul reddito o dell'imposta sul reddito delle società ove applicabile, di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.766,33. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma il predetto limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. L'istanza di ammissione è presentata entro un termine adeguato a garantire il diritto di difesa, e comunque almeno sette giorni prima dell'udienza, dall'interessato in possesso dei requisiti di cui al comma precedente alla Segreteria del Collegio di Garanzia. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'indicazione del giudizio cui si riferisce, se già pendente, o della decisione che si intende impugnare, con l'indicazione anche sommaria delle pretese che si intendono azionare;
- b) le generalità dell'interessato e del coniuge o degli altri familiari conviventi, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile.

4. Sull'istanza di ammissione decide il Presidente del Collegio di Garanzia o della Sezione interessata.
5. Il soggetto ammesso al gratuito patrocinio può avvalersi di un difensore scelto nell'albo del gratuito patrocinio di cui al comma 6 del presente articolo, ovvero, nelle more dell'istituzione dell'albo, di uno dei soggetti di cui al successivo comma 7, dandone immediata comunicazione alla Segreteria.
6. Per dare attuazione all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, il CONI istituisce un albo del gratuito patrocinio. L'iscrizione nel suddetto albo è disposta, a seguito di domanda dell'avvocato interessato, dal Presidente del Collegio di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei all'iscrizione gli avvocati che, iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine, siano in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
7. Fino alla completa costituzione dell'albo di cui al precedente comma 6, l'avente diritto al gratuito patrocinio si può avvalere dell'assistenza legale offerta da professionisti singoli o associati nell'ambito di apposita convenzione eventualmente sottoscritta dal CONI per dare attuazione all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
8. La liquidazione dei compensi professionali per il gratuito patrocinio avviene nel provvedimento pronunciato dal Collegio di Garanzia ai sensi dell'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva.

TITOLO IV

SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI GARANZIA

Articolo 5

Composizione

1. Ai sensi del comma 9 dell'art. 12 bis dello Statuto Coni ed in applicazione del comma 1 dell'art. 57 del Codice della Giustizia Sportiva è istituita presso la sede del Collegio di Garanzia la Segreteria del Collegio di Garanzia (di seguito anche Segreteria).
2. La composizione e l'organizzazione del personale della Segreteria sono determinati con provvedimento del Segretario Generale del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.
3. I componenti della Segreteria debbono mantenere e assicurare la riservatezza degli atti dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio, salvo non sia diversamente previsto.
4. I componenti della Segreteria che violano i propri doveri sono soggetti a procedimento disciplinare, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche eventualmente su richiesta del Presidente del Collegio di Garanzia.

Articolo 6

Funzioni

1. La Segreteria coadiuva il Collegio di Garanzia e provvede all'organizzazione tecnica del lavoro con lo scopo di favorire l'efficienza e il perseguimento delle finalità dell'organo, nel rispetto dei principi del processo sportivo di cui all'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva, e in particolare dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza di cui al comma 3 dell'art. 3 del medesimo Codice.
2. La Segreteria assiste i componenti del Collegio di Garanzia nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni; riceve gli atti e i documenti concernenti l'ufficio, eseguendone le registrazioni, provvedendone alla conservazione in deposito e rilasciandone le copie, gli estratti e le attestazioni previste.
3. La Segreteria in particolare:
 - a) cura la trasmissione del ricorso al Presidente del Collegio di Garanzia e la successiva trasmissione al Presidente della Sezione cui il ricorso è stato assegnato ai sensi del comma 2, lett. c) dell'art. 57 del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) coadiuva la sezione assegnataria nella verifica della regolarità e della completezza dei ricorsi;
 - c) verifica l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni ai sensi della lett. a) del comma 4 dell'art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva.
 - d) cura la trasmissione di cui al comma 2 dell'art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva nonché ogni altra comunicazione alle parti;
 - e) cura le pubblicazioni di cui al comma 4 dell'art. 11, del Codice della Giustizia Sportiva nonché ogni altra comunicazione alle parti;
 - f) riceve le istanze di cui al comma 4 dell'art. 4 del presente Regolamento e le comunicazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo e le trasmette rispettivamente al Presidente del Collegio di Garanzia e al Presidente della sezione assegnataria del ricorso affinché provvedano alle determinazioni conseguenti;
 - g) compie ogni altra attività cui è delegato dal Presidente del Collegio di Garanzia o dai Presidenti di sezione, nell'ambito delle loro attribuzioni.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni

1. L'accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo previsto nel presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, il versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da apposita circolare emanata ai sensi del successivo art. 9. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
3. La misura del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni è determinata con circolare del Segretario del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.

Articolo 8

Deposito degli atti di parte, comunicazioni e pubblicazioni

Ogni atto, documento o comunicazione da inviare mediante posta elettronica certificata al Collegio di Garanzia o alla sua Segreteria nello svolgimento delle proprie funzioni deve essere trasmesso al seguente indirizzo PEC: collegiogaranziasport@cert.coni.it.

Art. 9

Circolari e note esplicative

1. Al fine di garantire il funzionamento del Collegio di Garanzia, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva e di cui al presente Regolamento, il Segretario generale del CONI ha facoltà di emanare circolari e note esplicative, anche su richiesta del Presidente del Collegio di Garanzia.

ALLEGATO A

Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Nell'ambito del Collegio di Garanzia dello Sport è istituita, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4 bis e dell'art. 12 ter dello Statuto CONI, la Sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche (di seguito Sezione sulle competizioni professionistiche), competente a decidere in via esclusiva sulle medesime controversie, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte nelle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche e della loro notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, nonché al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle stesse.
2. La Sezione sulle competizioni professionistiche opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da cinque componenti supplenti.
3. Le controversie sono decise da un collegio composto dal Presidente e dai quattro componenti effettivi. In caso di assenza del Presidente o di un componente effettivo, il Presidente della sezione, tramite sorteggio, designa il componente supplente tra i cinque di cui al comma 2. In mancanza del Presidente della sezione, assume la presidenza del collegio giudicante il componente più anziano dei componenti effettivi.
4. Alla Sezione sulle competizioni professionistiche è demandata in via esclusiva la piena cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.
5. Il Presidente e i componenti sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera u1) – ii.) dello Statuto CONI. Essi durano in carica tre anni e non sono rinnovabili.
6. La composizione della Sezione avviene con le modalità previste dall'art. 12 ter, comma 5, dello Statuto CONI e dal Regolamento del Registro unico dei Giudici dello sport.
7. Il presente Regolamento stabilisce le norme che regolano il procedimento innanzi alla Sezione sulle competizioni professionistiche.

Articolo 2 – Ricorso

1. Il giudizio si svolge in unico grado ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva. La decisione è impugnabile ai sensi di legge.
2. Il giudizio è introdotto tramite ricorso avverso:

- a) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio;
- b) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro;
- c) i provvedimenti emessi dal Consiglio Federale sulla domanda di integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di calcio e di pallacanestro (c.d. ripescaggio);
- d) i provvedimenti emessi dal Presidente o dal Consiglio Federale recanti la fissazione dei criteri e delle procedure preordinate all'integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di calcio e di pallacanestro;
- e) i provvedimenti emessi dal Presidente o dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali di Serie A e B di calcio femminile, nonché di integrazione degli organici e di fissazione dei criteri e delle procedure preordinate all'integrazione degli organici delle suddette competizioni.

3. Il ricorso deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti e documenti, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine, o deduzione di nuove prove.

Articolo 3 – Costituzione della parte intimata e memorie di replica

1. L'atto di costituzione della parte intimata, insieme al deposito di memoria difensiva e di tutti gli atti e documenti, deve essere trasmesso alla parte ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata ed essere depositato presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, con le stesse modalità di cui all'art. 2 comma 3, entro il termine perentorio di due giorni decorrente dalla scadenza di quello di deposito del ricorso.

2. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime modalità, nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria del Collegio di Garanzia immediatamente dopo il deposito del ricorso di cui al comma 3 dell'art. 2 e comunque non oltre 24 ore.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l'intervento di qualsiasi altro terzo.

4. Le parti hanno facoltà di inviare a mezzo di posta elettronica certificata alla Segreteria del Collegio di Garanzia memorie difensive entro le ore 12 del giorno precedente l'udienza. In tal caso, entro lo stesso termine e a cura della parte, le medesime memorie devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata anche alle altre parti costituite.

Articolo 4 – Trattazione e decisione

1. Il ricorso è trattato nella prima udienza prevista nell'apposito calendario delle udienze della Sezione sulle competizioni professionistiche.
2. In ogni caso, l'udienza può essere fissata a partire dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine di costituzione delle parti intime e non oltre il terzo giorno successivo a tale termine. Della data di udienza viene data immediata comunicazione alle parti a mezzo posta elettronica certificata.
3. La decisione è adottata senza indugio e il dispositivo è immediatamente pubblicato. La decisione è pubblicata entro il termine perentorio di tre giorni successivi alla data dell'udienza. La decisione è pronunciata in forma semplificata, con una sommaria indicazione dei fatti e con una sintetica e succinta motivazione.
4. Qualora la decisione non venga adottata entro il termine previsto dal precedente comma 3, il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto. In tal caso, i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 15 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo competente. L'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetto.

Articolo 5 – Disposizioni finali

1. Gli atti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b), c) e d) nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni devono espressamente indicare l'impugnabilità del provvedimento innanzi alla Sezione sulle competizioni professionistiche, i termini per ricorrere e per la costituzione della parte intimata e dei contro interessati, nonché le forme di pubblicità previste per i ricorsi secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Laddove i termini di cui al presente Regolamento scadano di domenica o in giorno festivo, gli stessi sono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo.
3. L'accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo nella misura e con le modalità determinate dalla Giunta Nazionale del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.